Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
Inaugurazione Anno Giudiziario 2017

Relazione del Presidente Caro Lucrezio Monticelli
Cagliari, 3 marzo 2017

In copertina: Venditrici di Frutta in Sardegna (1928) di Mario Delitala (1887/1990).

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Inaugurazione Anno Giudiziario 2017

Organizzazione a cura della Segreteria Generale: Signora Agnese Corrias e Sig. Roberto Cogoni.
Elaborazione dati e grafica a cura della Dott.ssa Margherita Fais e del Dott. Roberto Mura.

1- Ringrazio tutte le Autorità Politiche, Civili, Militari e Religiose, che hanno voluto onorare con la loro presenza questa cerimonia di Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2017 del Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna.

Un cordiale saluto rivolgo altresì ai colleghi della Magistratura ordinaria civile e penale, della Magistratura contabile e tributaria, nonché ai rappresentanti dell'Avvocatura dello Stato, ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati ed ai Signori Avvocati.

Un affettuoso saluto va anche ai precedenti Presidenti del T.A.R. Sardegna qui presenti, nonché agli ottimi colleghi magistrati: Francesco Scano, Presidente della Seconda Sezione, Marco Lensi, Grazia Flaim, Tito Aru, Antonio Plaisant, Giorgio Manca e Gianluca Rovelli.

Un saluto ed un ringraziamento particolare altresì a tutto l'eccellente personale ammnistrativo, egregiamente diretto dal Segretario Generale Dott.ssa Anna Luisa Pisano.

2- Desidero innanzi tutto esprimere la vicinanza e la solidarietà di tutto il T.A.R. Sardegna alle vittime dei terremoti e delle altre calamità che hanno così gravemente colpito vaste aree del nostro Paese.

L'emozione per tali eventi è stata tale che si era anche pensato di rinunciare per quest'anno alla solenne inaugurazione dell'Anno Giudiziario.

Si è poi deciso di affidare ad altre iniziative le manifestazioni di solidarietà e di conservare la tradizione della cerimonia di inaugurazione dell'Anno Giudiziario.

Personalmente condivido questa soluzione, in quanto detta cerimonia costituisce l'unica occasione di incontro con tutti coloro che nel territorio sono in diverso modo interessati all'attività del T.A.R.

In questa occasione si può invero fare il punto della situazione della Giustizia Amministrativa in Sardegna e possono essere ascoltate anche le opinioni di chi vi è coinvolto.

3- Ovviamente la Sardegna risente inevitabilmente della situazione generale della Giustizia Amministrativa, la quale è caratterizzata sia da aspetti positivi che da aspetti negativi.

Sotto il primo profilo va considerato l'avvio, dopo tanti rinvii, del processo amministrativo telematico (PAT).

Questa innovazione, a regime, consentirà sicuramente a tutti di operare in modo più agevole, rapido ed efficiente.

Il mutamento di impostazione è tuttavia radicale.

Si abbandona infatti il sistema cartaceo, con tutte le abitudini e le certezze che lo stesso comportava, per affidarci completamente al mondo telematico, affascinante ma alcune volte complicato ed insidioso.

Occorre un notevole sforzo da parte di tutti coloro che operano nel settore per superare le difficoltà iniziali.

Le criticità riscontrate durante la fase di sperimentazione e ora con l'avvio definitivo del PAT sono state oggetto di sistematiche e puntuali segnalazioni al Consiglio di Stato che ha fornito numerose istruzioni e predisposti i necessari strumenti di consultazione.

Il personale del T.A.R. ha dato prova di notevole capacità di recepire il cambiamento in atto ed ha dimostrato la massima collaborazione rispondendo molto bene a questa nuova sfida.

Sono sicuro che anche gli Avvocati, su cui ricade il maggior sforzo di adattamento, sapranno adeguarsi al più presto alle nuove incombenze, consapevoli delle conseguenze negative che possono derivare da eventuali errori e manchevolezze.

Agli Avvocati stessi è poi richiesto di collaborare per il primo anno ad un più agevole inizio di attività mediante la consegna di una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi.

A tal riguardo debbo ricordare che, anche se per legge è prevista la consegna di una sola copia, è stato loro richiesto di darne due e sono sicuro che saranno così cortesi da soddisfare tutti tale richiesta.

Mi rendo conto che sono sempre più numerose le incombenze che ricadono sugli Avvocati, essendo loro richiesto altresì di contenere il numero delle pagine degli scritti difensivi entro un determinato numero.

Vorrei tuttavia che fosse chiaro che tutti questi adempimenti sono previsti al fine di garantire un più rapido ed efficiente servizio della Giustizia nell'interesse di tutti.

Comunque garantisco che da parte mia ci sarà la massima comprensione e disponibilità per risolvere nel migliore dei modi ogni problema e chi mi conosce sa che non ho un approccio formalistico nell'affrontare le questioni che si pongono nell'espletamento della nostra attività.

Un aspetto negativo è invece costituito dall'attuale notevole carenza di magistrati amministrativi, dovuta alla circostanza che è stata anticipata l'età del collocamento a riposo (prima si poteva restare in servizio fino a 75 anni, ora invece non si può andare oltre i 70 anni).

Di conseguenza un gran numero di magistrati è stato collocato a riposo, senza che, a causa della lentezza delle procedure per l'assunzione di nuovi magistrati, si sia potuto prontamente provvedere alle necessarie sostituzioni.

Di questa situazione generale ne ha risentito anche il T.A.R. Sardegna che non ha potuto avere alcun rinforzo, nonostante che già nel corso del 2015 aveva perduto un magistrato, transitato al Consiglio di Stato e che durante il 2016 si è potuto avvalere solo parzialmente dell'apporto di due magistrati destinati a sopperire alle carenze di organico di altri T.A.R.

4- Venendo ora all'illustrazione dell'attività svolta dal T.A.R. Sardegna nel 2016, va innanzitutto evidenziato che, a fronte di una giacenza all'inizio dell'anno di 3.179 ricorsi alla fine del 2016 la giacenza è stata di 3.032 ricorsi.

Nel corso del 2016 sono infatti pervenuti 1.056 ricorsi e ne sono stati definiti 1.203 (di cui 291 con decreti di perenzione).

Il che significa che, nonostante le predette difficoltà organizzative, si è comunque riusciti a diminuire l'arretrato di 147 ricorsi (circa il 5% in meno).

Le materie maggiormente interessate dai ricorsi presentati al T.A.R. della Sardegna sono le seguenti.

Anche nel 2016 il più grande numero di ricorsi ha riguardato l'edilizia (211 ricorsi, con diminuzione rispetto al 2015, anno in cui i ricorsi presentati sono stati 279).

In materia di appalti il numero complessivo dei ricorsi è stato di 123 (nel 2015 erano stati 118).

Questa è una materia di grande rilevanza economica e che impegna fortemente il T.A.R.

Per tali ricorsi è previsto infatti un rito speciale al fine di addivenire ad una loro definizione in tempi brevissimi.

Anzi recentemente è stato previsto un rito super speciale con termini ancora più ristretti, riferito al contenzioso relativo alle esclusioni alle ammissioni alle gare, che per legge deve essere instaurato immediatamente, senza dover attendere l'aggiudicazione.

Ovviamente il T.A.R. si è attrezzato subito per far fronte a tali nuove incombenze al fine di rispettare la predetta stringente tempistica.

Si è sempre cercato altresì di non sacrificare troppo gli altri contenziosi per i quali non sono previsti riti speciali.

Numerosi (57) sono stati i ricorsi in materia di contributi e finanziamenti, materia particolarmente delicata perché incide notevolmente sulle iniziative di carattere economico e ove vanno tenuti presenti sia l'aspettativa del richiedente sia l'esigenza di una corretta distribuzione delle risorse disponibili.

Di grande importanza sono anche i ricorsi in materia di pubblica sicurezza (53), in quanto vengono in considerazione interessi di grande rilevanza generale, quali il corretto uso delle armi e la sicurezza della circolazione stradale.

Debbono ulteriormente essere menzionati i ricorsi in tema di sanità (39), data la delicatezza delle prestazioni coinvolte.

Vanno citati altresì i ricorsi nelle materie di accesso agli atti detenuti dalle amministrazioni (45); di silenzio, cioè di mancata risposta a richieste di emanazione di provvedimenti (31) e di ottemperanza, vale a dire di ritardi nell'esecuzione di sentenze favorevoli agli amministrati (103).

Tali ricorsi riguardano da vicino i rapporti tra cittadini e amministrazioni ed il loro consistente numero non ci fa essere troppo ottimisti al riguardo.

Si deve evidenziare il crescente numero di ricorsi in materia di extracomunitari (24, mentre l'anno scorso erano stati 4).

Ciò è un chiaro segnale dell'aumento delle criticità del settore.

Da ultimo deve essere evidenziato che nel 2016 sono diminuite le istanze di gratuito patrocinio (passate da 80 nel 2015 a 53 nel 2016). Tale diminuzione non trova un'agevole spiegazione, tenuto conto che nel 2016 i ricorsi pervenuti al T.A.R. sono complessivamente aumentati rispetto al 2015 (1056 nel 2016 e 1020 nel 2015).

E' comunque interessante rilevare quali materie abbiano riguardato le richieste di gratuito patrocinio:

- n. 21 istanze sono state presentate da cittadini extracomunitari in tema di revoca dell'accoglienza o del permesso di soggiorno.
- n. 8 istanze in materia di pubblica sicurezza (revoca della patente di guida o sospensione del porto di fucile).
- n. 8 in materia di accesso ai documenti.
- n. 5 istanze sono in materia di edilizia.
- n. 3 istanze in materia di pubblico impiego.

- n. 3 istanze in materia di ottemperanza.
- n. 2 istanze in materia di enti pubblici.
- n. 2 istanze in materia di appalti.
- n. 1 istanza in materia di istruzione.

5- Dopo aver analizzato i dati numerici, appare opportuno soffermarsi sui contenuti dell'attività del T.A.R., citando le principali sentenze pubblicate nel 2016.

Si può iniziare da alcune sentenze emanate nelle materie dell'edilizia, dell'urbanistica, del paesaggio, dell'ambiente e delle espropriazioni, materie tutte attinenti al governo e tutela del territorio.

La sentenza n. 929 /2016 , con la quale sono stati precisati i criteri interpretativi e di applicazione della normativa regionale in materia di tutela della fascia di rispetto dei beni protetti individuati dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR), affermandosi che ci dev'essere comunque un'esigenza di tutela del bene protetto per poter legittimamente limitare l'attività edilizia del privato (nella fattispecie si trattava di un ampliamento da realizzarsi al nono piano di un fabbricato, illegittimamente ritenuto incompatibile con un bene tutelato attualmente interrato e collocato al di sotto delle edificazioni private).

La sentenza n. 229/ 2016, con la quale si ribadisce che, mentre i limiti all'attività edilizia derivanti dal potere del comune di suddividere in zone omogenee (c.d. zonizzazione) il proprio territorio, non sono soggetti a limiti temporali, il vincolo, sia sostanziale che strumentale preordinato all'espropriazione o che comporta l'inedificabilità del suolo o, comunque, incide, significativamente e per un tempo irragionevole, sul diritto di proprietà dell'interessato, decade per l'inutile decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 9 del D.Lgvo n. 327/2001.

La sentenza n. 578/2016, con la quale, con riferimento ad un ricorso per l'annullamento del provvedimento di rigetto di istanza di sanatoria in materia edilizia,

è stato ribadito il principio giurisprudenziale secondo cui, in caso di vincolo sopravvenuto, l'accertamento dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo deve essere concreto e approfondito, non potendosi la stessa limitarsi a richiamare semplicemente l'esistenza del vincolo.

La sentenza n. 946/2016, con cui è stata affermata la giurisdizione del T.A.R. su una controversia in materia di scarico di acque reflue trattate da un depuratore e sono stati assimilati alle acque urbane quelle derivanti dal combinarsi in depuratore di reflui (in misura maggiore) domestici e (in misura decisamente minore) industriali.

Le sentenze n. 628 e n. 629 / 2016, aventi ad oggetto un'importante questione relativa ad un termovalorizzatore, con riferimento al suo sviluppo futuro (ristrutturazione o suo potenziamento, con stabilizzazione), in considerazione della programmazione generale predisposta in via regionale nonché della normativa nazionale comunitaria esistente in materia.

La sentenza n. 934/2016 con la quale è stato annullato per difetto di motivazione il giudizio negativo espresso dalle autorità competenti in merito alla realizzazione di un vasto parco eolico in territorio del Carbonia, riaffermando il principio che le valutazioni negative su questo genere di impianto devono essere puntualmente motivate specie se relative ad aree industriali o retro industriali.

La sentenza n. 328/2016, con la quale si sono esaminate le diverse questioni in tema di espropriazioni illegittime, aderendo all'indirizzo affermato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo cui, in mancanza di un legittimo decreto di esproprio, la irreversibile trasformazione dei suoli a seguito della realizzazione dell'opera pubblica non comporta la traslazione del diritto di proprietà in capo all'amministrazione occupante. Conseguentemente si è stabilito che spetta ai proprietari il risarcimento dei danni per il mancato godimento del bene, nonché – alternativamente - la restituzione del bene ovvero il risarcimento del danno per la perdita della proprietà del bene (con implicita rinuncia al diritto di proprietà, come affermato da Cass. SS.UU. n. 735 del 2015). Tuttavia, si è anche stabilito che sulla

questione incide la norma di cui all'art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001, che riserva all'amministrazione la valutazione circa l'acquisizione in proprietà del bene (cosiddetta acquisizione sanante, che comporta il risarcimento sia del danno costituito dal valore venale dell'immobile sia del danno morale sopportato dal privato).

Vanno ora citate talune sentenze in materia di appalti e concessioni di servizi.

La sentenza n. 122/2016, con la quale è stato annullato un bando di gara, perché non era stato assicurato che il valore economico fosse adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza.

La sentenza n. 888/2016, con cui è stato affermato, andando di contrario avviso rispetto ad un parere espresso dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con riferimento ad uno specifico appalto, che la nullità dei contratti di collaborazione conclusi da ex pubblici funzionari con soggetti privati destinatari di atti amministrativi da loro compiuti prima della cessazione del servizio, prevista dall''art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165/2001, è di stretta interpretazione e perciò non si applica a fattispecie anche solo in parte differenti rispetto a quella descritta dalla norma.

La sentenza n. 126/2016 con cui è stata affermato che, nell'ipotesi in cui siano gli stessi atti di gara a prevedere la possibilità di effettuare maggiori prestazioni rispetto a quelle previste dall'originario appalto, non si debbono rispettare i limiti imposti in via generale per l'affidamento di ulteriori prestazioni senza gara, dovendosi ritenere che l'oggetto dell'appalto in questione fosse, fin dall'inizio, determinato e specificato nei servizi e forniture previsti nella disciplina di gara ivi compresa la possibilità dell'estensione dell'importo contrattuale.

La sentenza n. 465/2016 che ha escluso l'applicabilità automatica della disciplina sulla revisione prezzi nei casi di rinnovo (anziché semplice proroga) di un rapporto contrattuale di appalto.

La sentenza 20 maggio 2016, n. 446, con cui, con riguardo alla gestione della linea aerea Alghero- Roma, è stata ravvisata la giurisdizione del giudice ordinario su una domanda di rimborso delle spese sostenute dal gestore durante la fase di esecuzione

del servizio “in via d’urgenza”, in quanto l’oggetto della controversia è stato ritenuto riconducibile al concetto di “corrispettivo”, le cui controversie secondo espressa disposizione di legge spettano al predetto giudice ordinario.

La sentenza n. 675/2016, ove si legge che la domanda risarcitoria da mancata stipula di un contratto di appalto dopo l’aggiudicazione va respinta, ai sensi degli artt. 1227 c.c. e 30 c.p.a., laddove l’interessato non abbia attivato i mezzi giuridici a sua disposizione per costringere l’amministrazione ad assumere una decisione formale sulla stipula, prima di tutto il ricorso per silenzio di cui all’art. 31 del c.p.a.

Quest’ultima sentenza riguarda una delle tante ipotesi in cui viene richiesto un risarcimento dei danni, ad una pubblica amministrazione ed è evidente che si tratta di materia di estrema delicatezza, venendo in considerazione, da una parte, la legittima pretesa del privato di avere un giusto ristoro per i danni che abbia eventualmente subito per un non corretto comportamento dell’amministrazione e, dall’altra parte, l’esigenza di evitare eccessivi aggravi della finanza pubblica.

Vale la pena di menzionare altre due sentenze relative a risarcimento danni in settori diversi da quello degli appalti.

La sentenza n. 971/2016, con cui è stato respinto il ricorso per la declaratoria del grave inadempimento del Comune di Alghero agli obblighi ad esso derivanti dalla convenzione stipulata con l'impresa ricorrente per la costruzione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata (con conseguente richiesta di risarcimento dei danni di euro 769.968,00), essendosi ritenuta infondata l’asserzione della ricorrente secondo cui il Comune avrebbe dovuto consegnare entro un determinato termine l’elenco degli aventi titolo all’acquisto di tali alloggi.

La sentenza n. 487/2016, mediante la quale, con ampia ed articolata motivazione, è stata respinta una richiesta di risarcimento di oltre 2 milioni e mezzo di euro, conseguente ad un precedente contenzioso, sorto inizialmente per stabilire, al solo fine di ottenere un minor canone, l’esatta qualificazione di una concessione nautica (base

nautica o cantiere navale) e divenuto poi il presupposto per la richiesta del cennato ingente risarcimento danni.

Altre sentenze hanno affrontato questioni di ordine generale riguardanti l'azione amministrativa.

La sentenza n. 386/2016, con la quale si è riaffermato che l'annullamento d'ufficio del provvedimento amministrativo richiede, oltre all'illegittimità dell'atto, anche la sussistenza dell'interesse pubblico alla sua rimozione e deve intervenire entro un termine ragionevole e previa valutazione degli interessi dei destinatari dell'atto da rimuovere.

La sentenza n. 959/2016, con la quale si è affrontata una questione di carattere generale in tema di silenzio-assenso, riguardante la possibilità che il decorso del termine per provvedere (il cui mancato rispetto comporta il tacito accoglimento dell'istanza) possa considerarsi interrotto in caso di esigenze istruttorie. Si è operata una distinzione tra l'ipotesi in cui gli elementi integrativi debbano necessariamente essere introdotti dall'interessato con la domanda di provvedimento e l'ipotesi (che ricorreva nel caso di specie) in cui tali elementi istruttori debbano essere acquisiti d'ufficio dall'amministrazione. Nella prima ipotesi si è ritenuto ammissibile una interruzione dei termini per la formazione del silenzio-assenso, quale conseguenza di una specifica richiesta istruttoria proveniente dall'amministrazione. Nella seconda ipotesi, invece, l'esercizio degli autonomi poteri istruttori deve esplicarsi nel termine per la formazione del silenzio-assenso, con la conseguenza che la mancata acquisizione di tali elementi non condiziona la formazione del silenzio-assenso.

La sentenza n. 883/2016, secondo cui le amministrazioni convocate ad una conferenza di servizi devono, a pena di nullità, esprimere le valutazioni all'interno della medesima, con l'unica eccezione della mancanza della prova della loro regolare convocazione, dovendosi in tal caso ripetere la conferenza stessa.

La sentenza n. 986/2016, con la quale si è affermato che nei pubblici concorsi i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l'obbligo di astenersi solo ed

esclusivamente se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall'art. 51 C.P.C., senza che le cause di incompatibilità previste dalla predetta norma (tra cui la grave inimicizia), possano essere oggetto di estensione analogica. Pertanto è stata ritenuta irrilevante la circostanza che tra il presidente della commissione ed alcuni candidati sussistesse una generica situazione di ostilità determinata da precedenti critici rapporti di lavoro.

La sentenza n. 601/2016, con cui, in relazione ad una controversia concernente la nomina del Presidente del CTM S.p.A, si è ritenuto che non sussista alcuna violazione del principio di irretroattività allorché una norma che ponga nuovi requisiti per tale nomina venga applicata con riferimento alle nomine conferite successivamente alla sua entrata in vigore, a prescindere dal momento in cui detti requisiti siano venuti ad esistenza.

Vanno infine segnalate alcune sentenze che riguardano specifiche questioni di indubbio interesse.

La sentenza n. 184/2016, con la quale è stato annullato il decreto regionale contenente l'allegato tecnico al bilancio di previsione per l'anno 2015 e per il triennio 2015-2017, in quanto non erano state correttamente ripartite le risorse previste per gli interventi a favore del cinema in Sardegna.

La sentenza n. 853/2016, ove è stata dichiarata l'illegittimità della chiusura di un impianto produttivo decretata dall'Agenzia delle Dogane per riscontrate irregolarità nella gestione sotto il profilo tributario del pagamento delle accise sui combustibili prodotti

La sentenza n. 445/2016, ove si è affermato che la richiesta di modifica del nome e cognome, rimessa alla valutazione discrezionale del Prefetto, deve essere decisa ponendo a raffronto le "ragioni poste a fondamento della richiesta" con quelle avanzate da eventuali opponenti, alla luce dell'interesse pubblico alla tutela della funzione identificativa del nome e di quello privato del richiedente; pertanto il giudizio finale dell'Autorità amministrativa deve essere sorretto da motivazione adeguata, che dia

conto dei diversi valori in gioco nel caso concreto e dei criteri utilizzati per contemperarli adeguatamente, partendo, comunque, dal presupposto che il nome - essendo un aspetto fondamentale della personalità di ciascun individuo- costituisce elemento tendenzialmente modificabile su scelta dello stesso, a meno che sussistano puntuali ragioni di pubblico interesse che giustifichino il sacrificio di tale interesse privato del soggetto al cambiamento del proprio cognome.

La sentenza n. 666/2016, riguardante un progetto di riqualificazione dell'ex Ospedale Marino in riferimento ad un bando regionale risalente al 2006, il quale aveva avuto uno slittamento nell'esecuzione a causa di un contenzioso insorto in primo e secondo grado radicato dalla seconda graduata.

La sentenza n. 80/2016, con la quale si è annullata una ordinanza del Sindaco contingibile e urgente che interveniva sulla disciplina di rapporti contrattuali concernente un'utenza privata di fornitura d'acqua, imponendo al gestore di erogare in perdita il servizio (orientamento poi ribadito anche in altre sentenze successive).

La sentenza n. 800/2016, con la quale, dopo essersi ribadito che in materia di istruzione pubblica, le valutazioni del Consiglio di classe relativamente alla promozione di un alunno, sono espressione di un giudizio di discrezionalità tecnica non sindacabile nel merito dal giudice amministrativo, è stato dichiarato legittimo il provvedimento con il quale il Consiglio di classe di un Istituto scolastico ha ritenuto di non ammettere un alunno a sostenere l'esame di Stato per il voto di "5" ottenuto in "comportamento" nel secondo quadrimestre, ove tale voto sia giustificato dal fatto che il minore è stato autore di gravi atti vandalici ai danni della scuola.

La sentenza n. 493/2016, con la quale è stata dichiarata legittima una norma del regolamento per il funzionamento dell'Avvocatura di un Comune nella parte in cui, con riferimento all'orario di servizio degli avvocati dipendenti, prevede testualmente che: "Le mansioni degli avvocati non sono assoggettate a vincoli d'orario. La presenza degli stessi in servizio dovrà essere comunque attestata mediante i sistemi automatici delle presenze, compatibilmente con la partecipazione alle udienze giudiziarie ed alle

altre attività istituzionali", ove il sistema automatico di rilevazione delle presenze in dotazione presso l'Ente locale sia fornito di idonei correttivi, tali da consentire di rilevare la presenza in servizio dei professionisti legali, compatibilmente con la partecipazione alle udienze giudiziarie ed alle altre attività istituzionali degli stessi .

La sentenza n. 373/2016, con cui è stato dichiarato legittimo il provvedimento con il quale il Questore, ai sensi dell'art. 6 della l. n. 401 del 1989, ha disposto, nei confronti di un calciatore, il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, a tutte le vie ed aree di parcheggio adiacenti gli impianti sportivi ed a tutti gli altri luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime, per la durata di un anno, che sia motivato con riferimento al fatto che l'interessato, al termine di una partita di calcio, al momento del rientro negli spogliatoi, a seguito di uno scontro verbale, ha colpito al volto con un pugno uno spettatore.

6- Va da ultimo ricordato che nell'ambito del T.A.R. vengono svolte ulteriori attività oltre quella giurisdizionale.

Le attività relative a vari ambiti, ricezione ricorsi, ricezione atti, attività di supporto all'attività giurisdizionale, Commissione di Gratuito Patrocinio, Ufficio relazioni con il pubblico Urp, attività amministrativo - contabile tipica della Amministrazioni pubbliche (adempimenti giuridico-contabili con riguardo ai pagamenti ed alla selezione dei contraenti, adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione, adempimenti in tema di sicurezza, ecc,), sono svolte tutte con grande efficienza dal personale amministrativo, esperto e preparato, molto ben diretto dal Segretario Generale dottoressa Anna Luisa Pisano.

Inoltre, sono stati seguiti numerosi stagisti che hanno svolto presso il T.A.R. attività di ricerca e di collaborazione.

Come prima accennato il personale sta ora dimostrando particolari capacità di far ottimamente fronte alle nuove incombenze connesse con il processo amministrativo digitale.

7- Informo che, dopo questa mia relazione ci saranno alcuni autorevoli interventi di illustri esponenti del mondo politico-amministrativo, accademico e forense.

Cagliari 3 marzo 2017

Caro Lucrezio Monticelli

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Tabelle

T.A.R. SARDEGNA - Riepilogo Attività 2016

2016	Ricorsi pervenuti					Ricorsi definiti					2016 attività 1^ sezione			2016 attività 2^ sezione			Pendenti
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	pervenuti	def sent	def decr	pervenuti	def sent	def decr	
Gennaio	60	101	90	92	82	70	94	116	142	85	56	25	0	26	58	2	3176
Febbraio	81	69	76	95	83	170	165	116	152	198	35	36	58	48	61	43	3061
Marzo	73	67	132	80	82	219	48	73	242	119	38	27	1	44	63	28	3024
Aprile	74	88	118	103	98	83	86	67	104	91	44	45	0	54	44	2	3031
Maggio	76	98	86	79	101	182	86	81	93	133	39	35	13	62	52	33	2999
Giugno	87	91	57	93	146	149	56	155	146	97	63	39	0	83	43	15	3048
Luglio	74	104	79	104	76	150	140	134	95	110	29	33	0	47	62	15	3014
Agosto	78	41	58	41	49	27	11	35	19	52	30	45	2	19	5	0	3011
Settembre	53	46	68	73	57	68	24	45	70	41	25	9	0	32	18	14	3027
Ottobre	153	175	264	59	103	104	90	163	46	76	48	13	15	55	34	14	3054
Novembre	172	150	194	118	95	202	109	150	66	66	38	18	0	57	48	0	3083
Dicembre	107	123	113	83	84	105	278	260	126	135	42	39	10	42	56	30	3032
TOTALE	1088	1153	1335	1020	1056	1529	1187	1395	1301	1203	487	364	99	569	544	196	3032
												463			740		
												1203					

31/12/2016	2014 pervenuti nell'anno		2015 pervenuti nell'anno		2016 pervenuti nell'anno		2016 giacenze compresi i pervenuti nell'anno		2016 definiti nell'anno	
materie	**I**	**II**	**I**	**II**	**I**	**II**	**I**	**II**	**I**	**II**
caccia e pesca	6	0	2	0	**1**	0	**12**		**2**	
parchi	1	0	0	0	**0**	0				
industria	0	0	0	0	**6**	0	**14**		**3**	**3**
contributi e finanziamenti	66	0	77	0	**57**	0	**143**		**61**	
ordinanze contingibili e urg.	12	0	13	0	**13**	0	**31**		**17**	
appalti lavori	36	0	36	0	**26**	0	**44**		**40**	
appallti forniture	16	0	17	0	**15**	0	**19**		**18**	
appalti servizi	80	0	65	0	**82**	0	**135**		**64**	
farmacie	0	0	2	0	**1**	0	**7**		**1**	
sanità	40	0	19	0	**39**	0	**53**		**28**	
istruzione	284	0	39	0	**29**	0	**55**		**36**	
università	2	0	2	0	**8**	0	**17**		**4**	
demanio	39	0	20	0	**26**	0	**82**		**21**	
servizi pubblici	0	0	1	0	**4**	0	**1**		**2**	
autorità indipendenti	0	0	0	0	**0**	0			**1**	
professioni	0	0	2	0	**10**	0	**14**		**4**	
pubblica sicurezza	34	0	30	0	**53**	0	**123**		**33**	
agricoltura e foreste	3	0	7	0	0	**1**		**11**	**4**	
commercio e artigianato	0	20	0	16	0	**16**		**65**		**25**
edilizia	0	252	0	279	0	**211**		**1135**		**286**
espropriazioni	0	28	0	9	0	**7**		**77**		**40**
urbanistica	0	17	0	19	0	**22**		**61**		**2**
bb.cc.aa.	0	0	0	1	0	**2**		**5**		**9**
carabinieri	0	3	0	5	0	**6**		**23**		**1**
forze armate	2	26	0	22	0	**20**		**84**		**7**
guardia finanza	0	1	0	2	0	**3**		**21**		
polizia	0	7	0	14	0	**12**		**35**		**15**
vigili del fuoco	0	1	0	1	0	**1**		**3**		**1**
attività comuni e province	1	19	1	28	0	**21**		**80**		**26**
attività regione	0	48	1	22	0	**3**	**2**	**22**	**1**	**4**
elettorali	0	27	0	5		**11**		**3**		**9**
extracomunitari	0	19	0	4	0	**24**		**48**		**14**
accesso	3	41	1	46	**2**	**43**	**1**	**8**	**2**	**47**
ambiente	2	27	0	28	**16**	**15**	**102**	**19**	**17**	**15**
inquinamento	0	0	0	0	0	**0**	**1**			
pubblico impiego	36	23	21	10	**28**	**16**	**85**	**97**	**37**	**83**
autorizzazioni e concessioni	13	2	17	5	**27**	**7**	**42**	**37**	**20**	**10**
attività enti pubblici	10	17	13	23	**16**	**7**	**33**	**60**	**13**	**21**
risarcimento danni	4	6	5	5	**5**	**4**	**28**	**36**	**4**	**4**
silenzio	9	18	13	14	**11**	**20**	**5**	**19**	**16**	**14**
ottemperanza	10	24	12	40	**11**	**92**	**5**	**26**	**13**	**95**
revocazione e opp. di terzo	0	0	1	0	**0**	**0**			**1**	
ricorsi per ingiunzione	0	0	0	5	**1**	**5**	**2**	**1**		**9**
	709	**626**	**417**	**603**	**487**	**569**	**1056**	**1976**	**463**	**740**
	1335		**1020**		**1056**		**3032**		**1203**	

TIPOLOGIA DI RICORSI DEPOSITATI	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	DIFF. '15 - '16
ACCESSO AI DOCUMENTI	43	47	46	-1
AVVERSO SILENZIO P.A.	24	27	33	6
ELETTORALI	27	5	12	7
OPPOSIZIONE DI TERZO	0	0	0	0
OTTEMPERANZE	33	52	103	51
ORDINARI	1019	731	698	-33
PER INGIUNZIONE	4	5	7	2
REVOCAZIONE	0	1	0	-1
RISARCIMENTO DANNI	39	21	12	-9
RITO ABBREVIATO EX ARTICOLO 119 CPA	11	2	6	4
RITO ABBREVIATO EX ARTICOLO 120 CPA	122	102	118	16
TRASPOSIZIONE RICORSI STRAORDINARI	16	27	21	-6

T.A.R. SARDEGNA

Indice di tempestività ricorsi in materia di APPALTI

	2016	2015	2014
Ricorsi depositati	118	102	122
Ricorsi definiti	60	60	61
Ricorsi giacenti	58	42	61
Indice di Tempestività	50,8%	58,8%	50,0%

	2016- 2015
Ricorsi depositati 2015 - 2016	220
Ricorsi definiti	144
Ricorsi giacenti	76
Indice di Tempestività (2 anni)	65,5%

	2016 - 2014
Ricorsi depositati 2014 - 2016	342
Ricorsi definiti	249
Ricorsi giacenti	93
Indice di Tempestività (3 anni)	72,8%

TAR SARDEGNA COMMISSIONE DEL PATROCINIO
A CARICO DELLO STATO ANNO 2016

ISTANZE PRESENTATE	**53**

PROVVEDIMENTO = ACCOLTO	28
PROVVEDIMENTO = RESPINTO	25
PROVVEDIMENTO = ISTRUTTORIA	5

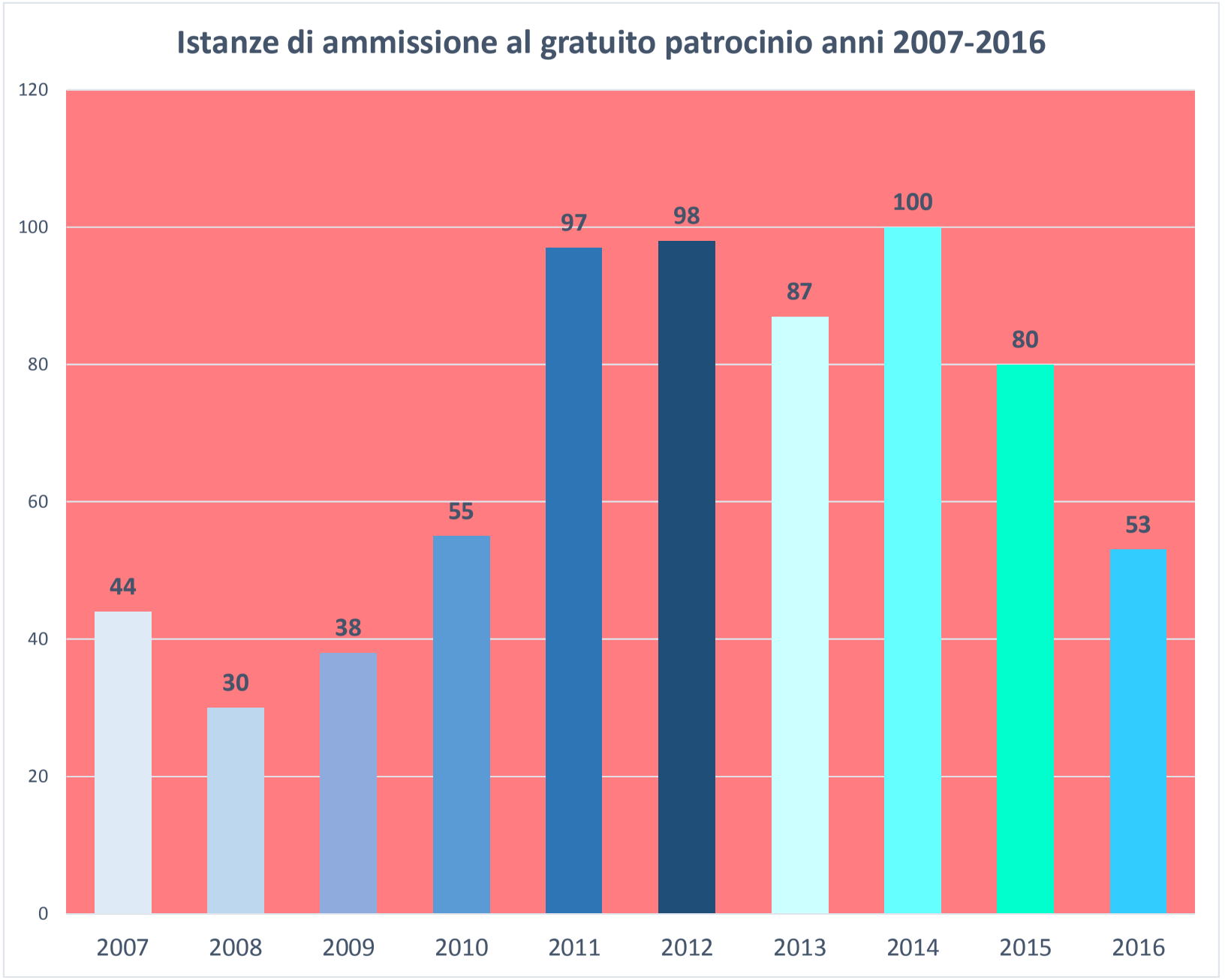
Istanze di ammissione al gratuito patrocinio anni 2007-2016
120
100
80
60
40
20
0
44
30
38
55
97
98
87
100
80
53
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016